



Ministero degli Affari Esteri

Autorità nazionale- UAMA
Sezione Affari tecnico giuridici

MAE UAMA 010 P

027007
Roma, 22/10/2013

Oggetto: legge 185/90. Procedura per le transazioni finanziarie (anticipi).

Nota indirizzata a:



**AIAD
Via Nazionale 54
00184 Roma**

**ANPAM
Viale dell'Astronomia 30
00144 Roma**

**Finmeccanica
Piazza Monte Grappa 4
00195 Roma**

e p.c.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direzione V Ufficio VI
Via XX Settembre 97
00187 Roma**

La disciplina delle transazioni finanziarie, relativa alle movimentazioni di materiali d'armamento, di cui la L. 185/90 così come modificata dal D. Lgs. 105/2012, ha subito un'importante modifica relativamente all'art. 27 della L. 185/90 che obbliga gli intermediari finanziari alla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze della transazione finanziaria richiesta dalle società, venendo quindi meno la pregressa autorizzazione allo svolgimento delle operazioni bancarie.

Viste le modifiche apportate con il decreto di riforma summenzionato, si possono verificare casi nei quali una società debba incassare a fronte solo di un contratto già sottoscritto, ma non ancora oggetto di un'autorizzazione MAE/UAMA. È il caso dei trasferimenti intracomunitari o di quelli intangibili e della delocalizzazione produttiva

per i quali non c'è, a norma dell'art. 9 della legge 185/90, la preliminare autorizzazione alle trattative contrattuali, che costituiva il provvedimento autorizzativo al quale veniva legata l'autorizzazione all'erogazione dell'anticipo. In questi casi infatti, le Società italiane, laddove il contratto preveda dei pagamenti prima della fornitura, prima cioè di aver ottenuto un'autorizzazione MAE/UAMA, non potrebbero beneficiare dei suddetti anticipi, non avendo un provvedimento cui legare la transazione finanziaria.

Quindi, allo scopo di sopperire a tale inconveniente, nel caso di incassi previsti relativamente a trasferimenti intracomunitari o intangibili, e di delocalizzazione produttiva, le Società richiederanno a questa Autorità nazionale/UAMA di poter procedere alla transazione finanziaria sugli anticipi e alleggeranno alla nota il contratto/ordine dal quale si evince l'obbligo del pagamento di un anticipo prima della movimentazione effettiva del materiale.

Questa Autorità nazionale/UAMA emetterà un nulla osta alla transazione vincolando però la Società alla presentazione dell'istanza di trasferimento intracomunitario e intangibile o delocalizzazione entro 30 gg dal nulla osta stesso. A questo proposito si ricorda che tali anticipi non possono mai essere equivalenti al valore totale del contratto.

Si pregano quindi gli enti in indirizzo, a sensibilizzare le aziende di Settore sulle procedure descritte nella presente nota.

Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA
Min. Plen. Michele ESPOSITO





*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Autorità nazionale- UAMA
Sezione Affari Tecnici e Giuridici

UAMA 010 P 31373

Roma, 21/xi/2014

Oggetto: legge 185/90 e ss.mm. Direttiva sulla procedura sulle transazioni finanziarie (anticipi) seguito.

Riferimenti: direttiva MAE UAMA 010P 27007 del 22/10/13.

Nota indirizzata a:

AIAD
Via Nazionale 54
00184 Roma

ANPAM
Viale dell'Astronomia 30
00144 Roma

Finmeccanica
Piazza Monte Grappa 4
00195 Roma

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V Ufficio VI
Via XX Settembre 97
00187 Roma

Ministero della Difesa
Segredifesa e Direzione generale armamenti
II Reparto - Coordinamento amministrativo
Via XX Settembre 123
00187 Roma

Con riferimento alla direttiva in oggetto, si rileva che a seguito del monitoraggio sui flussi finanziari operato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), sono state rilevate delle irregolarità nella compilazione della dichiarazione per le transazioni finanziarie, laddove si operino transazioni per anticipi finanziari relative alle autorizzazioni concesse dallo Stato Maggiore Difesa, ex artt. 9 comma 4 e comma 5, e 2 comma 6, della L. 185/90 e ss.mm.. In particolare, si è riscontrato l'uso erroneo di indicare come autorizzazione di riferimento i protocolli delle comunicazioni di SMD. Si ribadisce che invece, sarà necessario utilizzare

esclusivamente il numero di chiusura pratica, il cosiddetto Codice Portale MEF, che viene fornito dalla divisione Trattative contrattuali dell'Autorità nazionale - UAMA.

Si riscontra, altresì, che molte delle Aziende di settore operano movimentazioni finanziarie a fronte di programmi intergovernativi senza riportare nella predetta dichiarazione, il riferimento ad autorizzazioni dell'Autorità nazionale - UAMA del MAECI o del Ministero della Difesa, le cosiddette Bilandife e/o autorizzazioni complessive. In considerazione del fatto che tale prassi non è conforme alla normativa vigente, si invitano gli operatori a munirsi, in ogni caso, di un provvedimento autorizzativo: autorizzazioni ex L. 185/90 e ss.mm. o, ove previsto, le predette autorizzazioni del Ministero della Difesa.

Nei casi, invece, di operazione per conto dello Stato, si richiede agli operatori di dare evidenza agli istituti di credito del mandato ricevuto dalla competente Amministrazione dello Stato.

Infine, laddove un'autorizzazione sia espressa ai soli fini doganali (ad esempio per riparazioni) e il valore dei compensi sia da corrispondere a consuntivo, si richiede alle imprese interessate dai procedimenti di produrre all'istituto bancario di riferimento, al momento della transazione, la documentazione contabile a supporto della richiesta (ad es. la fattura), nonché a comunicare tale valore a consuntivo all'Autorità nazionale - UAMA, trasmettendo, altresì, la documentazione di cui sopra.

Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA
Min. Plen. Michele ESPOSITO

